



COMUNE DI LOMAGNA

23871 - PROVINCIA DI LECCO

Via F.lli Kennedy 20 - Tel. (039) 9225131/32 - Telefax (039) 9225133

e mail tributi@comune.lomagna.lc.it

Partita IVA e C.F. 00504810136

UFFICIO COMMERCIO

Prot. n. 16091

Lì, 29 dicembre 2011

ORDINANZA N. 50

IL SINDACO

Premesso:

- che la Regione Lombardia, ai sensi delle L.R. 7/2006 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici) ha emesso e pubblicato in data 5.02.2010 la Legge Regionale 6/2010 del 2.02.2010, Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere;
- che l'art. 108 della suddetta legge stabilisce che gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della commissione consultiva di cui art. 78;
- che la Giunta Regionale con D.G.R. n. VII/17516 del 17.5.2004, in attuazione della L.R. n.30/2003, ha emanato le disposizioni per la fissazione degli orari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
- che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 53, in data 30/11/2010, ha approvato il documento "Criterio per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 69 comma 2 L.R. 6/2010)" che, all'art. 4 della "Normativa", norma l' "Orario di attività";
- Preso atto del parere espresso al riguardo dalla commissione consultiva comunale di cui art. 78 L.R. 6/2010 in data 20.10.2010;
- visti i criteri ed indirizzi espressi con deliberazione n. 55 del 30.11.2010 dal Consiglio Comunale, ai sensi del comma 7 dell'art. 50 del T.U.E.L. - D. Lgs. n.267/2000, circa le disposizioni per la fissazione degli orari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;

ORDINA

quanto segue in ordine all'orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico:

1. l'esercente è libero di determinare il proprio orario all'interno della fascia oraria corrispondente all'attività esercitata come di seguito elencate:

DENOMINAZIONE D'ESERCIZIO	ORARIO DI APERTURA (si intende che l'apertura non può avvenire prima dell'orario indicato)	ORARIO DI CHIUSURA (si intende che la chiusura non può avvenire oltre l'orario indicato)
RISTORANTE, TRATTORIA, OSTERIA CON CUCINA E SIMILI: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menu che include una sufficiente varietà di piatti e il servizio al tavolo;	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
ESERCIZI CON CUCINA	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo

COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

TIPICA LOMBARDA: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale con o senza servizio al tavolo;		
TAVOLE CALDE, SELF SERVICE, FAST FOOD E SIMILI: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
PIZZERIE E SIMILI: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
BAR GASTRONOMICI E SIMILI: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
BAR-CAFFE' E SIMILI: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo
BAR PASTICCERIA, BAR GELATERIA, CREMERIA, CREPERIA E SIMILI: bar-caffè caratterizzati dalla	Ore 5	Ore 2 del giorno successivo

COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;		
WINE BAR, BIRRERIE, PUB, ENOTECHE, CAFFETTERIE, SALE DA THE E SIMILI: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;	Ore 7	Ore 2 del giorno successivo
DISCO-BAR, PIANO BAR, AMERICAN-BAR, LOCALI SERALI E SIMILI: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;	Ore 7	Ore 3 del giorno successivo
DISCOTECHES, SALA DA BALLO, LOCALI NOTTURNI: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;	Ore 7	Ore 3 del giorno successivo
STABILIMENTI BALNEARI ED IMPIANTI SPORTIVI CON SOMMINISTRAZIONE: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;	Ore 7	Ore 23,30

COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

2. L'orario prescelto potrà essere diversificato nell'arco della settimana, mantenendosi comunque nei limiti delle fasce di cui sopra. Si dovrà garantire una fascia oraria di chiusura notturna di almeno 4 ore. L'esercente dovrà comunicare al Comune gli orari prescelti, prima dell'inizio dell'attività, e gli stessi andranno esposti con cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio. I cartelli all'esterno dell'esercizio dovranno essere ben visibili anche a battenti chiusi. Almeno il cartello con l'indicazione degli orari all'interno dell'esercizio dovrà avere il timbro comunale che ne comprovi l'avvenuta presentazione al Comune;
3. Allo scopo di assicurare la fruibilità del servizio da parte degli utenti, nel rispetto dell'equa contemperazione degli interessi coinvolti, è stabilita una fascia minima obbligatoria di apertura di almeno 4 ore, anche non continuative, ovviamente ad eccezione delle giornate di riposo prescelte dall'operatore;
4. L'orario stabilito dall'esercente, avrà validità minima di tre mesi, indipendentemente dalla variazione oraria a seguito dell'entrata in vigore dell'ora legale. Qualora l'esercente, nel periodo indicato di validità degli orari comunicati, decidesse temporaneamente di variare i propri orari dovrà comunicare i nuovi orari prescelti al Comune. La comunicazione al Comune di eventuali variazioni deve essere effettuata, con almeno 2 giorni di anticipo. Il rispetto di questo termine è derogato nelle seguenti occasioni: lutto, malattia/malessere improvvisi del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare, improvvise necessità socio sanitarie del titolare del pubblico esercizio o di un suo familiare, eventi calamitosi, lutti nazionali ufficialmente decretati.
5. E' consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione ed in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura, di completare la consumazione entro e non oltre i 30 minuti successivi all'orario di chiusura stesso;
6. I titolari degli esercizi devono assicurare che i locali siano in ogni caso strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22.00 e le ore 8.00, salvo diversa specifica autorizzazione;
7. All'interno degli esercizi l'attività di intrattenimento musicale e/o di svago, nel rispetto dei limiti in ordine all'impatto acustico di cui alla vigente normativa in materia, potrà svolgersi fra le ore 10.00 e le ore 23.30 (le ore 24.00 il venerdì e nei giorni prefestivi) negli esercizi collocati in edifici comprendenti abitazioni private ed in cui la stessa si esercita in maniera non prevalente. Qualora invece gli esercizi siano collocati in edifici che non comprendano abitazioni private l'intrattenimento musicale e/o di svago potrà svolgersi fra le ore 10.00 e le ore 2.00. Si dovrà comunque rispettare il divieto di questo tipo di attività fra le ore 13.00 e le ore 16.00.
8. All'esterno degli esercizi l'attività di intrattenimento musicale e/o di svago, nel rispetto dei limiti in ordine all'impatto acustico di cui alle disposizioni in materia vigenti, dovrà comunque terminare alle ore 23.30 (alle ore 24.00 il venerdì e nei giorni prefestivi) negli esercizi in cui la stessa si esercita in maniera non prevalente. Negli stessi esercizi l'attività di somministrazione potrà comunque continuare fino all'orario di chiusura dell'esercizio comunicato al Comune.
9. A seguito di fenomeni accertati o comportamenti reiterati provocanti inquinamento acustico e/o disturbo alla quiete pubblica, da porsi in relazione all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, il Sindaco potrà adottare, relativamente ai singoli esercizi in questione, provvedimenti specifici di determinazione degli orari di attività difformi dai principi indicati nella presente ordinanza, sia per l'attività di somministrazione sia per l'attività di intrattenimento eventualmente posta in essere. Il

COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

ripristino degli orari precedentemente svolti è consentito soltanto dopo la revoca del provvedimento sindacale.

10. Possono essere disposte limitazioni agli orari, in via permanente o per situazioni contingenti, con provvedimenti specifici da parte del Sindaco per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico;
11. Allo stesso modo possono essere disposte limitazioni alla vendita di bevande alcoliche per asporto dopo le ore 22.00, per situazioni contingenti, con provvedimenti specifici da parte del Sindaco per ragioni di ordine pubblico o comunque di interesse pubblico;
12. Il riposo settimanale, consistente in una o più giornate di chiusura dell'esercizio, non è obbligatorio e l'osservanza dello stesso è a discrezione dell'esercente. Qualora l'esercente decidesse di avvalersi della facoltà di non osservare il riposo settimanale, dovrà chiaramente indicarlo nei cartelli esposti nell'esercizio e nella comunicazione al Comune, avendo poi conseguentemente l'obbligo del rispetto di quanto indicato. Ogni qual volta decida di non rispettare il riposo settimanale prescelto, l'esercente dovrà darne comunicazione al Comune almeno 2 giorni prima e informare con idonei cartelli la clientela.
13. In deroga a quanto disposto in precedenza, l'orario delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande potrà essere protratto dall'esercente fino alle ore 5 del giorno successivo nelle seguenti occasioni: 24 dicembre, 31 dicembre, 5 gennaio e nell'ultimo giorno di carnevale. In ogni caso l'attività di intrattenimento eventualmente svolta, congiuntamente alla somministrazione in forma complementare, dovrà terminare alle ore 24.00. Relativamente alla sola giornata del 31 dicembre, l'attività di intrattenimento eventualmente svolta, congiuntamente alla somministrazione in forma complementare, potrà terminare alle ore 2.00 del 1 gennaio. In caso di ulteriori manifestazioni locali comunali, su richiesta degli esercenti, si valuterà la possibilità di ulteriori deroghe, che verranno formalizzate;
14. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della "Normativa" dei "Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", di cui deliberazione di C.C. 53 del 30.11.2010, il titolare dell'esercizio è tenuto a comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio solo se questa supera i 30 giorni consecutivi. Anche per periodi di tempo inferiori ai 30 giorni sarà comunque necessario apporre carte di indicazione della chiusura temporanea dell'esercizio all'esterno del locale, in modo che la clientela sia informata.
15. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, in spazio autorizzato su suolo pubblico o privato, potrà essere effettuata in una fascia oraria limitata fra le ore 8.00 e le ore 23.30 (alle ore 24.00 il venerdì e nei giorni prefestivi) anche qualora l'esercizio, nel locale al chiuso, abbia adottato un orario più ampio;
Lo spazio da concedere individuato con apposita planimetria, deve essere di dimensioni da valutarsi di volta in volta in relazione alla tipologia del luogo con particolare riguardo al decoro pubblico degli ambienti e comunque tale da assicurare il libero passaggio da parte dei pedoni (almeno 1,5 ml).
Il titolare dell'autorizzazione deve impegnarsi a tenere pulita l'area occupata, impedire schiamazzi da parte degli avventori e dimostrare di avere adeguato spazio all'interno del negozio per il ritiro del materiale oggetto dell'occupazione effettuata.
16. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee potrà essere effettuata in una fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 23.30 (alle ore 24.00 il venerdì e nei giorni prefestivi);

COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

17. Durante il mese di agosto dovrà essere assicurata sull'intero territorio comunale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande attraverso un libero accordo tra i titolari dei pubblici esercizi in attività che garantisca in ogni giornata l'apertura di almeno un bar e di un ristorante/pizzeria nel territorio comunale. Qualora gli esercenti non arrivino ad un libero accordo fra loro entro il 31 maggio di ogni anno dovranno comunicarlo al Sindaco, il quale provvederà, sentita la commissione comunale consultiva in materia di commercio, all'individuazione dell'esercizio o degli esercizi tenuti al rispetto del turno di apertura. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.
18. Negli esercizi misti, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, si devono osservare gli orari di apertura e chiusura previsti per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato facendo riferimento alla superficie destinata a ciascuna attività.
19. Gli esercizi artigianali, che esercitano attività prevalente di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria, pizzeria d'asporto e gastronomia, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni della presente ordinanza, fermo restando che l'orario delle suddette attività deve essere compreso inderogabilmente fra le ore 7 e le ore 24.
20. Le attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni, agriturismi possono essere svolte, in favore dei soli alloggiati ospitati nelle strutture ricettive, anche al di fuori degli orari previsti per i pubblici esercizi.
21. In ragione dell'esigenza di assicurare il coordinamento degli orari della città, così come previsto all'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n.267/2000, sono fissati come segue i limiti entro i quali i circoli privati od affiliati ad enti a carattere nazionale sono liberi di determinare il proprio orario per l'attività di somministrazione alimenti e bevande ad esclusivo favore dei propri soci:
 - nei locali al chiuso fra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo;
 - nei locali all'aperto fra le ore 8 e le ore 23.30 (alle ore 24.00 il venerdì e nei giorni prefestivi), anche qualora l'attività al chiuso adotti un orario diverso;
22. Per analogia vengono applicate, in quanto compatibili, anche le altre disposizioni della presente ordinanza ai circoli privati od affiliati ad enti a carattere nazionale;
23. Non si applicano le disposizioni di cui al presente atto alle seguenti attività: nelle mense aziendali e scolastiche nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti, nelle sale cinematografiche e nei teatri (purché gli esercizi di somministrazione siano collocati all'interno dei suddetti ambienti e siano al servizio dei soli spettatori);
24. Tutti i titolari delle attività assoggettate alla presente ordinanza devono vigilare affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e alla pubblica decenza;
25. Tutti i titolari degli esercizi assoggettati alla presente ordinanza devono provvedere ogni giorno, entro un'ora dall'orario di chiusura, alla rimozione di immondizie, rifiuti o materiali in genere riferibili alle attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa;

COMUNE DI LOMAGNA

PROVINCIA DI LECCO

C.A.P. 23871

26. Le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra € 154,00 e € 1082,00 prevista dall'art. 17 bis comma 3 del R.D. 773/1931. A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. 773/1931. Le violazioni all'ordinanza, non direttamente sanzionabili ai sensi del R.D. 773/1931, saranno punite con il pagamento di una somma da € 75,00 a €: 450,00.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni e trasmessa a tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, agli esercizi artigianali, che esercitano attività prevalente di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria, pizzeria d'asporto e gastronomia e ai circoli privati presenti nel territorio comunale.

Ogni provvedimento adottato in precedenza decade di validità all'entrata in vigore del presente provvedimento.

IL SINDACO

Fumagalli Stefano